

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 79/A parte prima

presentata dai Consiglieri regionali
MULA - SECHI - COCCIU - CAREDDA - SALARIS - MURA - GIAGONI

il 28 novembre 2019

Norme in materia di personale volte all'accelerazione
e semplificazione dei procedimenti amministrativi

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è composta da quattro articoli.

L'articolo 1 contiene una normativa necessaria ai fini dell'accelerazione delle attività istruttorie delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura in materia agricola. In tal senso si prevede la costituzione di una speciale task force, presso l'Agenzia ARGEA che, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolga le attività istruttorie ed invii per i conseguenti pagamenti gli elenchi dei beneficiari con i rispettivi importi all'organismo pagatore. La task force è assegnata, limitatamente al tempo di durata della stessa, con decreto del Presidente della Regione, attingendo dal personale del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2 ter della legge regionale n. 31 del 1998.

L'articolo 2 contiene una norma che si rende necessaria al fine di dare una interpretazione autentica all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, per quanto attiene al conferimento delle funzioni di direttore generale, anche in coerenza con il decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SAIU, Presidente - LOI, Vice Presidente - TUNIS, Segretario e relatore di maggioranza - SOLINAS Alessandro, Segretario - COCCIU - CORRIAS - DERIU - MANCA Ignazio - OPPI - SATTA Giovanni - ZEDDA Massimo, relatore di minoranza.

Relazione di maggioranza

On. TUNIS

pervenuta il 20 dicembre 2019

La proposta di legge n. 79 recante "Norme in materia di personale volte all'accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi" è stata assegnata alla competenza della prima Commissione il 28 novembre e iscritta all'ordine del giorno della medesima il 3 dicembre. Il testo disciplinava originariamente sia la questione relativa alle pratiche arretrate nel settore agricolo sia l'interpretazione dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998.

È emerso sin da subito nel dibattito in Commissione il dato dell'eterogeneità dei contenuti della proposta, risultante, infatti, dalla giustapposizione di due disposizioni stralciate dal disegno di legge n. 74 recante "Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie". In maniera altrettanto evidente, nel corso delle sedute che hanno impegnato la Commissione nella discussione dei contenuti di tale proposta di legge, sono emerse le posizioni dei gruppi in ordine ai diversi contenuti della stessa.

Pertanto, anche in accoglimento della proposta avanzata dai gruppi di minoranza, la Commissione ha proceduto a formalizzare la decisione di esaminare i due contenuti principali della proposta mediante due proposte di legge distinte. Nella seduta del 10 dicembre, la Commissione ha approvato a maggioranza lo stralcio degli articoli 1 e 3 dalla proposta di legge n. 79. Nella medesima seduta ha, quindi, licenziato la proposta di legge n. 79 parte prima approvando, sempre a maggioranza, l'unico articolo di cui era composta e inserendo soltanto le disposizioni sull'invarianza finanziaria e sull'entrata in vigore.

La norma interpretativa nasce dall'esigenza di chiarire il significato della legge regionale n. 31 del 1998 sui dirigenti esterni alla luce di quanto disposto in merito dalla legge n. 165 del 2001 che disciplina i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle regionali. La disposizione in discussione, infatti, si limita a esplicitare un criterio di equipollenza relativo alla professionalità necessaria per poter conferire le funzioni di direttore generale anche a personale estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione che ricalca integralmente le previsioni dell'articolo 19 della legge n. 165 del 2001.

L'applicazione di quest'ultima disposizione si impone anche alle amministrazioni regionali per espressa previsione della norma statale all'articolo 19, comma 6 ter della legge n. 165 del 2001. La norma interpretativa oggi in discussione, pertanto, si rende necessaria al fine di chiarire "situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo" a tutela "della coerenza e dell'uniformità dell'ordinamento giuridico" nel "rispetto del principio generale di ragionevolezza" in armonia con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis, sentenza n. 78 del 2012).

Relazione di minoranza

On. ZEDDA Massimo

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo: Norme in materia di personale volte all'accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi

Art. 1

Accelerazione delle attività istruttorie
in materia agricola

1. Per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo per le annualità pregresse è autorizzata la costituzione di una speciale task force, presso l'Agenzia ARGEA, la quale si può avvalere della collaborazione delle Agenzie LAORE e AGRIS che, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolga le attività istruttorie ed invii per i conseguenti pagamenti gli elenchi dei beneficiari con i rispettivi importi all'organismo pagatore. A tal fine:

- a) la Giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituisce con propria deliberazione la task force, adottandone l'assetto organizzativo in coerenza con l'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione);
- b) la task force è assegnata, limitatamente al tempo di durata della stessa, con decreto del Presidente della Regione, attingendo dal personale del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2 ter della legge regionale n. 31 del 1998.

2. Al personale assegnato alla task force è riconosciuto un incentivo economico stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di istituzione della medesima task force.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998

Art. 1

Accelerazione delle attività istruttorie
in materia agricola

(stralciato)

Art. 2

Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)

1. L'articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) si interpreta, in conformità dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche e integrazioni, nel senso che le funzioni di direttore generale possono essere conferite a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Art. 2

Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)

(identico)

Art. 2 bis

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 200.000 per l'anno 2019 ed euro 2.500.000 per l'anno 2020 e si fa fronte rispettivamente con le risorse della missione 20 - programma 03 - titolo 1- capitolo SC08.5100 e della missione 20 - programma 03 - titolo 2 - capitolo SC08.6969.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 3

Norma finanziaria

(stralciato)

Art. 4

Entrata in vigore

(identico)